

Comune di CENGIO (Prov. SV)

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«**Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.**
(*Rubrica così sostituita dall'art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).*

1. (*Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. (*Comma così sostituito dall'art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. (*Comma inserito dall'art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. (*Comma così modificato dall'art. 1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46*) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 maggio 2009, n 28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire, in un periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data della votazione, ossia fra il 18/02/2020 e il 09/03/2020, la prescritta dichiarazione, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio elettorale comunale e pubblicato in calce al presente avviso.

L'ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 019554035 int. 4 – email: statocivile@comune.cengio.sv.it).

Il presente avviso è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune e pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Cengio.

Dalla Residenza municipale, li 04/02/2020



IL SINDACO

FRANCESCO DOTTA

Al Signor Sindaco del Comune di
(Ufficio elettorale)

CENGIO

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora**

VOTAZIONI DEL GIORNO 29/03/2020

Il/La sottoscritto/a, M F

nato/a a, il

residente in questo Comune, in Via n.

tessera elettorale n. sezione n.

DICHIARA

di voler esercitare il proprio diritto di voto per la consultazione del giorno 26 MAGGIO 2019, nell'abitazione in cui dimora sita in questo Comune, Via, n.

A tal fine allega:

1°) Copia della tessera elettorale;

2°) Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L. di
da cui il/la sottoscritto/a risulta:

affetto/a da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.

in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Data

Il/La dichiarante

.....

D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 29 - Esercizio del diritto di voto.

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

... ommissis ...

